Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 160

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 16 luglio 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 160 DEL 16 LUGLIO 1938-XVI:

Ministero dell'Africa Italiana: Ricompense al valor militare.

(2449)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 962.

Nuovo ordinamento dei servizi e del personale delle imposte di fabbricazione e conseguente modificazione dell'ordinamento dei servizi e del personale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che ha approvato il regolamento per il personale degli Uffici finanziari, e successive variazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ad un nuovo ordinamento dei servizi e del personale delle imposte di fabbricazione, ed in conseguenza ad una modifica dell'ordinamento dei servizi e del personale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituiti, alla dipendenza della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Detti Uffici, in numero di 14, hanno sede nel capoluogo delle seguenti circoscrizioni doganali:

Ancona, Bari, Bologna, Como, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Roma, Torino, Trieste, Udine e Venezia.

Le sezioni di ogni Ufficio, le loro sedi e giurisdizioni sono le seguenti:

Uffici Tecnici I. F.	Sezioni	Provincie comprese nella giurisdizione di ciascuna Sezione
Ancona	Ancona	Ancona - Perugia - Macerata - Ascoli Piceno - Zara - Pesaro.
	Pescara	Pescara - Chieti - Teramo - Campobasso.
Bari	Bari	Bari - Foggia - Matera.
	Lecce	Lecce - Brindisi - Taranto.
Bologna	Bologna	Bologna - Ferrara - Ravenna - Forlì.
	Reggio Emilia	Reggio Emilia - Parma - Modena.
Como	Como	Como - Varese.
	Bergamo	Bergamo - Sondrio.
Genova	Genova	Genova - Savona - Imperia.
	Alessandria	Alessandria.
Livorno	Livorno	Livorno - Pisa - Lucca - Massa Carrara - La Spezia.
	Firenze	Firenze - Arezzo - Pistoia.
	Siena	Siena - Grosseto.
Messina	Messina	Messina - Reggio Calabria.
	Catania	Catania - Siracusa - Enna - Ragusa.
	Palermo	Palermo - Caltanissetta - Trapani - Agrigento.
	Catanzaro	Catanzaro - Cosenza.
Milano	Milano	Milano - Pavia - Piacenza.
	Brescia	Brescia - Cremona - Mantova.
Napoli	Napoli	Napoli.
	Benevento	Benevento - Avellino.
	Salerno	Salerno - Potenza.
Roma	Roma	Roma - Frosinone - Littoria - Aquila.
	Terni	Terni - Rieti - Viterbo.
	Cagliari	Cagliari - Nuoro - Sassari.
Torino	Torino	Torino - Aosta - Cuneo - Asti.
	Novara	Novara - Vercelli.
Trieste	Trieste	Trieste - Fiume - Pola - Gorizia.
Udine	Udine	Udine.
	Treviso	Treviso - Belluno.
	Trento	Trento - Bolzano.
Venezia	Padova	Padova - Rovigo.
	Verona	Verona - Vicenza.
	Venezia	Venezia.

Art. 2.

Agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione sono attribuiti tutti i servizi attualmente disimpegnati dagli Uffici tecnici erariali a mezzo della loro Sezione 2ª, a termini dell'art. 3 del R. decreto 22 ottobre 1936, n. 2007, e dell'art. 30, n. II, del decreto Ministeriale 1° dicembre 1936.

Art. 3.

Gli Uffici tecnici erariali restano alla diretta dipendenza della Direzione generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali.

Le Sezioni tecniche di conservazione del Catasto sono soppresse. I relativi servizi passano agli Uffici tecnici erariali competenti per territorio. Nei capoluoghi di provincia non sede di Ufficio tecnico erariale, la Sezione tecnica catastale è sostituita da una « Sezione staccata » dell'Ufficio tecnico erariale competente per territorio.

L'Ufficio calcolo delle aree del Catasto di Napoli è soppresso.

I relativi servizi sono trasferiti all'Ufficio calcolo delle aree del Catasto di Roma.

Art. 4.

La Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette è autorizzata a disporre, quando ne ravvisi l'opportunità, che negli opifici, nei quali si svolgono servizi di competenza degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e servizi di competenza delle dogane, gli uni e gli altri siano affidati tutti o all'Ufficio tecnico o alla Dogana competenti per territorio.

Art. 5.

Per i servizi di competenza degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione sono stabiliti i ruoli organici del personale di cui all'unita tabella *A*.

Resteranno corrispondentemente soppressi i ruoli attualmente esistenti per il personale elettrotecnico di gruppo *B*, per il personale tecnico di gruppo *C* e per il personale elettrotecnico di gruppo *C* delle imposte di produzione.

Art. 6.

Gli attuali ruoli del personale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali di gruppo *A* « ingegneri », e di gruppo *C* « aiutanti, disegnatori e computisti », sono sostituiti da quelli di cui all'unita tabella *B*.

Art. 7.

Ferme restando le disposizioni generali in vigore per il reclutamento del personale di ruolo in servizio dello Stato, l'assunzione al grado iniziale del ruolo di gruppo *B* « periti tecnici e periti elettrotecnici » di cui alla tabella *A*, è fatta mediante separati concorsi per esame con distinti programmi, rispettivamente per i periti tecnici e per i periti elettrotecnici. Il Ministro per le finanze ha facoltà di stabilire, di volta in volta, in base alle vacanze del ruolo, il numero dei posti da mettere a concorso rispettivamente per i periti tecnici e per i periti elettrotecnici. Le stesse norme valgono per il reclutamento al grado iniziale del ruolo di gruppo *C* « tecnici ed elettrotecnici ».

Art. 8.

Per le promozioni ai gradi 8° e 9° nei ruoli di gruppo *A* di cui alle unite tabelle *A* e *B*, saranno applicate le disposizioni stabilite nel R. decreto 20 novembre 1930, n. 1482.

Art. 9.

Le promozioni al grado 8° nel ruolo di gruppo *B* « periti tecnici ed elettrotecnici » sono conferite per merito comparativo.

Art. 10.

Ferme restando le disposizioni generali in vigore per le promozioni al grado 9° del personale di gruppo *B*, l'esame di concorso per merito distinto per la promozione al detto grado nel ruolo dei « periti tecnici ed elettrotecnici », si svolgerà in base ad un programma che conterrà una parte generale comune per tutto il detto personale ed altre specifiche per ciascuna delle due specializzazioni tecnica ed elettrotecnica.

I concorrenti dovranno sostenere l'esame sulla parte di programma comune e su quelle proprie di una delle due specializzazioni.

Le precedenti norme valgono anche per l'esame di idoneità per la promozione allo stesso grado.

Art. 11.

Per la promozione al grado 11° nei ruoli di gruppo *C* delle imposte di fabbricazione « tecnici ed elettrotecnici » e « computisti », sono applicabili le norme stabilite dall'art. 1 del R. decreto 10 ottobre 1935, n. 1848.

I vincitori dell'esame di concorso hanno la precedenza su quelli promossi a seguito dell'esame di idoneità, e questi ultimi sui promossi per anzianità congiunta al merito.

I posti non coperti mediante esami di concorso e di idoneità non possono essere conferiti per anzianità congiunta al merito.

Gli esami per le promozioni al grado 11° nel ruolo di gruppo *C* « tecnici ed elettrotecnici » si svolgeranno con le norme di cui al precedente art. 10.

Art. 12.

I posti di operai comuni e di operai specializzati permanenti di cui al n. VI dell'unita tabella *A*, sono conferiti dal Ministro per le finanze su proposta del direttore generale delle dogane e imposte indirette, agli aspiranti che comprovino di essere in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione e dimostrino inoltre, con prova pratica di esame, di possedere la necessaria attitudine.

Disposizioni transitorie.

Art. 13.

Sono trasferiti dall'attuale ruolo di gruppo *A* « ingegneri » del personale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali al nuovo ruolo di gruppo *A* di cui all'unita tabella *A*:

1) i due ispettori generali attualmente a disposizione del direttore generale delle dogane e delle imposte indirette;

2) n. 16 funzionari dei quali, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, otto siano di grado 6° e gli altri otto di grado 7°, e n. 36 funzionari dei gradi dall'8° al 10°, tratti tutti a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione, da quelli che, alla data di cui sopra abbiano prestato almeno un anno di servizio nella II Sezione degli Uffici tecnici erariali o presso la Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, a meno che non si tratti di funzionari del grado 6°. I detti funzionari non hanno diritto a conservare le attribuzioni avute nel ruolo di provenienza.

I trasferimenti nei gradi 8° e 9° saranno disposti nei limiti dei posti previsti per i corrispondenti gradi del nuovo ruolo, salva l'applicazione dell'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 14.

Il personale trasferito di cui al precedente art. 13, sarà inquadrato nel ruolo di gruppo *A* di cui nell'unita tabella *A* con il grado e nell'ordine di anzianità in cui si trova nei ruolo di provenienza.

Dopo l'inquadramento di cui sopra i posti nel grado 8° del nuovo ruolo di cui nell'unita tabella *A*, saranno conferiti nei limiti, alle condizioni e con le modalità stabilite nel R. decreto 22 novembre 1937, n. 1933, integrato dal successivo R. decreto 19 maggio 1938, n. 617.

I posti che rimarranno disponibili nel grado 9° saranno conferiti mediante promozioni per anzianità congiunta al merito ai funzionari del grado 10°, come sopra trasferiti, che abbiano almeno due anni di effettivo servizio di gruppo *A*.

Il personale che verrà reclutato nel grado 10° del detto ruolo a seguito dei primi due concorsi pubblici non potrà conseguire la promozione al grado 9° se non dopo due anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo.

Art. 15.

Il personale che resterà nel ruolo di gruppo A « ingegneri » del personale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali dopo i trasferimenti di cui all'art. 13, sarà inquadrato nel nuovo ruolo di cui all'allegata tabella *B*, con il grado e nell'ordine di anzianità in cui si trova nel ruolo attuale.

I posti di grado 8° del detto nuovo ruolo saranno conferiti con le norme di cui al precedente art. 14.

È soppresso l'art. 3 del R. decreto 22 ottobre 1936-XIV, n. 2007.

Art. 16.

Sono trasferiti, dall'attuale ruolo di gruppo *C* del personale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, al nuovo ruolo di gruppo *C* « computisti » di cui all'unita tabella *A*, n. 25 computisti, tratti, nei limiti dei posti previsti per i singoli gradi di quest'ultimo ruolo, a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione, da quelli che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano prestato almeno un anno di servizio contabile nella sezione II degli Uffici tecnici erariali.

Tali funzionari saranno inquadrati con il rispettivo grado e la rispettiva anzianità del ruolo di provenienza; per la loro promozione al grado 11° si osserveranno le disposizioni di cui al precedente art. 11 e per quella agli altri gradi occorrerà inoltre che essi abbiano compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nel grado rivestito all'atto dell'inquadramento.

Art. 17.

Il personale che, in dipendenza dell'approvazione del nuovo ruolo di gruppo *C* « aiutanti, disegnatori e computisti » di cui alla tabella *B* annessa al presente decreto, venga a trovarsi, dopo i trasferimenti previsti dal precedente art. 16, in eccedenza ai posti del rispettivo grado, sarà conservato in soprannumero, salvo riassorbimento. A tal fine, ferme restando le altre disposizioni in vigore per il conferimento di posti in soprannumero e relativo riassorbimento, per ogni tre vacanze che si verificheranno le due prime daranno luogo a promozione e la terza alla riduzione predetta.

Art. 18.

I periti elettrotecnici del soppresso ruolo di gruppo *B*, compresi quelli in prova, sono trasferiti nel nuovo ruolo di gruppo *B* « periti tecnici e periti elettrotecnici », di cui all'unita tabella *A*, con il grado e l'ordine di anzianità che hanno nel ruolo di provenienza.

Art. 19.

A ricoprire i posti che rimangono disponibili nel ruolo di gruppo *B* « periti tecnici e periti elettrotecnici », dopo il trasferimento di cui al precedente art. 18, sarà per la prima volta provveduto mediante concorso ai posti dei singoli gradi fra i funzionari di gruppo *B* delle Amministrazioni dello Stato, dello stesso grado e del grado immediatamente inferiore, che siano forniti di diploma di perito industriale capotecnico ad indirizzo specializzato per meccanici o elettricisti rilasciato dalla Sezione industriale di un Istituto tecnico del Regno o del corrispondente diploma conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, esclusi titoli equipollenti. A tal fine i posti che risultino cumulativamente disponibili nei gradi 10° e 11° del predetto ruolo di gruppo *B* « periti tecnici ed elettrotecnici », saranno messi a concorso in ragione della metà per ciascuno dei gradi stessi.

I funzionari del grado 11° aspiranti al grado 10° dovranno possedere alla data del bando di concorso almeno quattro anni di anzianità di servizio nel gruppo *B*.

Il concorso per i posti al grado 9° sarà per titoli, per chi riveste già detto grado o si trovi nelle condizioni per conseguire nel ruolo di provenienza la promozione al grado medesimo senza dover superare apposito esame; sarà per esame per gli altri aspiranti i quali però dovranno possedere alla data del decreto col quale viene indetto il concorso almeno sei anni di anzianità di servizio nel gruppo *B*, valutati, per gli appartenenti al grado 10°, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni.

Resta peraltro consentito che nel computo di tale anzianità il servizio prestato nel gruppo *C* sia valutato anche in eccedenza al limite di cui all'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, soltanto per quei funzionari provenienti da un ruolo di gruppo *C* i quali abbiano raggiunto in detto ruolo almeno il grado 10° ed almeno 15 anni di effettivo servizio e abbiano ottenuto il passaggio al gruppo *B* a seguito di pubblico concorso per esami.

Il concorso per esami al grado 9° sarà indetto per quel numero di posti che rimarranno eventualmente disponibili dopo effettuato il concorso per titoli.

I concorsi per gli altri gradi saranno esclusivamente per titoli.

Ai detti concorsi possono partecipare, alle condizioni e con le modalità sopra indicate, anche i funzionari trasferiti nel nuovo ruolo ai sensi del precedente art. 18.

Art. 20.

I posti che, dopo il trasferimento e il reclutamento di cui ai precedenti articoli 18 e 19, risultino disponibili nei gradi 9°, 10° e 11° del ruolo di gruppo *B* « periti tecnici ed elettrotecnici », tenuto conto anche del disposto dell'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, potranno essere coperti per non oltre un quarto dei posti stabiliti in ruolo per ciascun grado, computando nel grado 9° i posti del grado 8°, mediante concorsi per esami. Tali concorsi sono riservati agli impiegati che rivestano almeno lo stesso grado nei soppressi ruoli di gruppo *C* « tecnici » ed « elettrotecnici » forniti del diploma di licenza di un Istituto medio di 2° grado o di titolo equipollente, nonchè agli impiegati che rivestano almeno lo stesso grado in ruoli di gruppo *C* di altre Amministrazioni dello Stato forniti del titolo di studio indicato nel primo comma del precedente art. 19. I posti disponibili nei gradi 10° e 11°, nel limite del quarto dei posti stabiliti nel detto ruolo per i gradi medesimi, saranno messi a concorso in ragione della metà per ciascuno dei gradi stessi.

Ai posti del grado 11° potranno tuttavia concorrere anche gli impiegati del grado 12° e quelli in servizio di prova dei soppressi ruoli di gruppo *C* « tecnici » ed « elettrotecnici », in possesso del diploma di licenza di un Istituto medio di 2° grado o del titolo equipollente, ed inoltre gli impiegati dello stesso grado 12° appartenenti ai ruoli di gruppo *C* delle altre Amministrazioni dello Stato forniti del titolo di studio previsto dal comma primo del precedente art. 19.

Il quinto dei posti messi a concorso per ciascuno dei suindicati gradi è riservato agli eventuali idonei del concorso al grado immediatamente superiore. Detti idonei saranno collocati nel grado inferiore a quello per il quale hanno concorso, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, immediatamente prima dei vincitori del concorso allo stesso grado inferiore.

Art. 21.

A ricoprire i posti del ruolo del personale di gruppo *C* « computisti » di cui al numero IV dell'unita tabella *A*, sarà provveduto col passaggio dei 25 computisti di cui al precedente art. 16, ed inoltre mediante trasferimento, nei limiti

dei posti disponibili nei singoli gradi, di quei funzionari, anche se in servizio di prova, dei soppressi ruoli di gruppo *C* « tecnici » ed « elettrotecnici » di grado non superiore al 9°, che, a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione, siano ritenuti più idonei ai servizi di competenza del personale del detto ruolo di gruppo *C* « computisti ».

I funzionari così trasferiti saranno inquadrati nel nuovo ruolo con il grado rivestito nei ruoli di provenienza e saranno intercalati fra loro e con i 25 computisti di cui sopra in base alla rispettiva anzianità di grado.

Per l'avanzamento dei funzionari così trasferiti si applica l'ultimo comma del precedente art. 16.

Sino al totale riassorbimento degli eventuali soprannumeri nei vari gradi del nuovo ruolo di gruppo *C* « tecnici ed elettrotecnici » i posti disponibili nei corrispondenti gradi del nuovo ruolo di gruppo *C* « computisti » dopo i trasferimenti di cui sopra, potranno essere coperti soltanto per la parte in eccedenza ai detti soprannumeri.

Art. 22.

Il personale, anche se in servizio di prova, dei due ruoli di gruppo *C* « tecnici » ed « elettrotecnici » soppressi col precedente art. 5, che non sia stato trasferito, ai sensi dei precedenti articoli 20 e 21 nei ruoli numeri II e IV dell'unita tabella *A*, sarà inquadrato nel ruolo numero III con il grado e secondo l'ordine della rispettiva anzianità di grado. A parità di anzianità nel grado, l'ordine di collocamento nel nuovo ruolo sarà stabilito secondo le norme di cui all'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

I vincitori dei pubblici concorsi indetti con i decreti Ministeriali 22 ottobre 1937-XV per il reclutamento nei soppressi ruoli di gruppo *C* « tecnici » ed « elettrotecnici » saranno nominati con la medesima anzianità nel ruolo di gruppo *C* « tecnici ed elettrotecnici » numero III dell'unita tabella *A*, e collocati nell'ordine della graduatoria unica formata in base alla votazione complessiva riportata da ciascun vincitore nel concorso sostenuto.

Art. 23.

Il personale che dopo effettuato l'inquadramento di cui al precedente art. 22 venga a trovarsi in eccedenza ai posti del rispettivo grado verrà conservato in soprannumero, salvo riassorbimento. A tal fine, fermo restando le altre disposizioni in vigore per il conferimento dei posti in soprannumero e relativo riassorbimento, e salvo l'osservanza del IV comma del precedente articolo 21, per ogni tre vacanze che si verificheranno le prime due daranno luogo a promozioni e la terza al riassorbimento.

Art. 24.

Nella prima attuazione del presente decreto i posti del ruolo n. V « subalterni » dell'unita tabella A, possono essere coperti mediante trasferimenti a domanda di subalterni di altre Amministrazioni statali, con preferenza per quelle finanziarie. Detti subalterni saranno inquadrati nel nuovo ruolo col grado già rivestito nel ruolo di provenienza e secondo la rispettiva anzianità di grado.

Art. 25.

Nella prima attuazione del presente decreto i posti di operai comuni e di operai specializzati di cui al numero VI dell'unita tabella *A*, potranno essere coperti, prescindendo dal prescritto limite massimo di età e da apposite prove pratiche, dagli operai specializzati e dai manovali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino da almeno un anno in servizio presso l'Officina centrale del materiale per le imposte di fabbricazione, e che ne siano ritenuti meritevoli a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze, sentita la Commissione di cui al seguente art. 27 e ferma la osservanza dell'art. 15 del testo unico 24 dicembre 1924, n. 2114.

Art. 26.

E' istituita una Commissione composta dal direttore generale delle dogane e imposte indirette, dal direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e da 4 ispettori generali o superiori da nominarsi con decreto Ministeriale rispettivamente due fra quelli a disposizione del direttore generale delle dogane e delle imposte indirette per i servizi delle imposte di fabbricazione e due fra quelli a disposizione del direttore generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali.

Tale Commissione formulerà le proposte per l'attuazione delle disposizioni transitorie del presente decreto interessanti le due Amministrazioni e le altre necessarie per il passaggio dei servizi. In particolare proporrà il personale da trasferirsi dai ruoli del Catasto e dei Servizi tecnici erariali a quelli per i Servizi tecnici delle imposte di fabbricazione.

Art. 27.

E' istituita una Commissione composta dal direttore generale delle dogane e delle imposte indirette, presidente, dai due ispettori generali per i servizi delle imposte di fabbricazione e dai direttori capi divisione dei servizi e del personale delle imposte predette, membri.

Detta Commissione formulerà le proposte per l'attuazione delle disposizioni transitorie del presente decreto interessanti la nuova organizzazione dei Servizi delle imposte di fabbricazione.

Art. 28.

Con Regio decreto, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, saranno emanate le norme per l'attuazione del presente decreto.

Art. 29.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a disporre le variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Art. 30.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 65. — MANCINI.

TABELLA A.

Ruoli del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

I. — GRUPPO A - (*Ingegneri*)

Grado	Qualifica	Numero dei posti
5°	Ispettori generali	2 (a)(b)
6°	Ispettori superiori e ingegneri capi	16 (c)
7°	Primi ingegneri di sezione	18
8°	Ingegneri principali di sezione	14
9°	Ingegneri principali	16
10°	Ingegneri	4
	Totale n.	70

(a) Gli ispettori generali sono considerati a tutti gli effetti come personale ispettivo dell'Amministrazione centrale.
(b) Dei quali uno in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza nello stesso grado.
(c) Due eserciteranno normalmente le funzioni di Ispettore superiore. Tuttavia, per ragioni di servizio, agli ispettori superiori può essere attribuita la direzione di un ufficio.

II. — GRUPPO B - (*Periti tecnici e periti elettrotecnici*)

Grado	Qualifica	Numero dei posti
8°	Periti tecnici capi e periti elettrotecnici capi	45
9°	Periti tecnici principali e periti elettrotecnici principali	80
10°	Periti tecnici e periti elettrotecnici	90
11°	Periti tecnici aggiunti e periti elettrotecnici aggiunti	
	Totale n.	215

III. — GRUPPO C - (*Tecnici ed elettrotecnici*)

Grado	Qualifica	Numero dei posti
8°	Commissari tecnici capi e commissari elettrotecnici capi	24
9°	Commissari tecnici e commissari elettrotecnici	71
10°	Primi ufficiali tecnici e primi ufficiali elettrotecnici	91
11°	Ufficiali tecnici e ufficiali elettrotecnici	113
12°	Ufficiali tecnici aggiunti e ufficiali elettrotecnici aggiunti	156
	Totale n.	455

IV. — GRUPPO C - (*Computisti*)

Grado	Qualifica	Numero dei posti
9°	Computisti capi	11
10°	Computisti principali	33
11°	Primi computisti	56
12°	Computisti	100
	Totale n.	200

V. — SUBALTERNI.

Qualifica	Numero dei posti
Uscieri capi	33
Uscieri	33
Inservienti	16
Totale n.	82

VI. — OPERAI PERMANENTI PER L'OFFICINA CENTRALE DEL MATERIALE PER LE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE (a).

Qualifica	Numero dei posti
Posti del gruppo 2° (operai specializzati)	10
Posti del gruppo 3° (operai comuni)	5
Totale n.	15

(a) Sono regolati dalle disposizioni generali in vigore per i salariati dello Stato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA B.

Ruoli del personale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

GRUPPO A - (*Ingegneri*)

Grado	Qualifica	Numero dei posti
5°	Ispettori generali	6 (a)
6°	Ispettori superiori	5 (a)
6°	Ingegneri capi	48 (a)
7°	Primi ingegneri di Sezione	49 (b)
8°	Ingegneri principali di Sezione	46
9°	Ingegneri principali	77
10°	Ingegneri	83
	Totale n.	314 (a)(b)

GRUPPO C

Grado	Qualifica	Numero dei posti
9°	Aiutanti capi, disegnatori capi, computisti capi	64
10°	Aiutanti principali, disegnatori principali, computisti principali	190
11°	Primi aiutanti, primi disegnatori, primi computisti	321
12°	Aiutanti, disegnatori, computisti	570
	Totale n.	1145

(a) Compreso un posto di grado 5° o 6° per la carica di Amministratore generale dei Canali di Cavour.
(b) Compreso un posto di vice direttore della R. Zecca.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore di Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

REGIO DECRETO 10 marzo 1938-XVI, n. 963.

Emissione di francobolli commemorativi della XII Fiera campionaria di Tripoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia;

Visto il R. decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 166, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1153, contenente norme per disciplinare l'emissione di carte valori postali commemorative;

Ritenuto che, in occasione della XII Fiera campionaria di Tripoli, sia da autorizzare l'emissione di francobolli commemorativi di tale manifestazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di francobolli commemorativi della XII Fiera campionaria di Tripoli, da valere per l'affrancatura delle corrispondenze impostate negli uffici postali della Libia e dirette ovunque.

Art. 2.

I detti francobolli, dei tagli di L. 0,05 - L. 0,10 - L. 0,25 - L. 0,50 - L. 0,75 - L. 1,25 di posta ordinaria e di L. 0,50 e L. 1 di posta aerea, hanno validità dal 20 febbraio 1938-XVI al 30 giugno 1938-XVI.

Art. 3.

Essi sono stampati col sistema fotocalcografico su carta filigranata con corona: hanno il formato di mm. 24×40 alla perforatura e di mm. 21×37 ai limiti del disegno; gommatura e perforatura normali. Recano la leggenda « XII Fiera campionaria di Tripoli », il millesimo « 1938-XVI » ed il valore in italiano ed arabo. I francobolli di posta aerea recano anche la leggenda « Posta Aerea ».

Hanno, inoltre, le seguenti caratteristiche: la vignetta centrale dei francobolli di posta ordinaria rappresenta: in quelli da cent. 5, 25, 75 il Viale della Vittoria a Bengasi e in quelli da cent. 10, 50 e da L. 1,25 il padiglione della città di Roma alla Fiera di Tripoli. Il disegno dei francobolli di posta aerea da L.0,50 e L. 1 riproduce una veduta dell'Albergo Uaddan di Tripoli, con aeroplano, incorniciata da una porta romana.

Quanto alla colorazione, essa è stabilita come segue: bruno caldo per i francobolli di posta ordinaria da cent. 5, seppia per quelli da cent. 10, verde per quelli da cent. 25, viola per quelli da cent. 50, rosso per quelli da cent. 75, azzurro per quelli da L. 1,25, seppia per quelli di posta aerea da cent. 50, e bleu scuro per quelli di posta aerea da L. 1.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 46. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 marzo 1938-XVI, n. 964.

Modificazioni agli articoli 13 e 15 del regolamento sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 115, riguardante i soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi;

Visto il R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 1101, che reca varianti alla legge suddetta;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di apportare modifiche agli articoli 13 e 15 del regolamento per l'esecuzione della legge 22 gennaio 1934, n. 115, approvato con R. decreto 26 luglio 1935, n. 1658, nel senso di stabilire un congruo periodo di tempo, a decorrere dalla data della morte o della riforma del militare, al termine del quale la concessione del soccorso deve cessare;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per gli affari dell'interno, per la marina, per l'aeronautica, per la guerra, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 13 e 15 del regolamento per l'esecuzione della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, approvato con R. decreto 26 luglio 1935, n. 1658, sono modificati come segue:

« Art. 13. — In tempo di mobilitazione, nel caso di morte del militare, avvenuta in servizio per cause indipendenti dal servizio, il soccorso ai congiunti, aventivi titolo, continua fino a tutto il 120° giorno dalla data della morte del militare.

« Lo stesso trattamento va fatto, con decorrenza dalla data della riforma, nel caso di riforma del militare per cause indipendenti dal servizio, purchè egli sia divenuto inabile permanentemente a lavoro proficuo.

« Art. 15. — In tempo di mobilitazione, nel caso di morte del militare per causa dipendente dal servizio, il soccorso giornaliero continua fino a quando sia stata liquidata la pensione o sia stato concesso un acconto di essa.

« Lo stesso trattamento viene fatto nel caso che il militare sia riformato per causa dipendente dal servizio, pur-

chè egli sia divenuto inabile permanentemente a lavoro proficuo.

« Qualora la pensione venga negata, il soccorso, anche se sia stato interposto ricorso alla Corte dei conti, cessa, non però prima del 120° giorno da quello della morte o della data della riforma ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — BENNI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 399, *foglio* 55. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 giugno 1938-XVI, n. 965.

Istituzione di una Commissione per studi fondiari nell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto l'art. 55 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Riconosciuta la necessità di istituire una Commissione per procedere agli studi sulle proprietà ed i possessi immobiliari nell'Africa Orientale Italiana e predisporre le norme per l'impianto ed il funzionamento dei relativi servizi fondiari;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita una Commissione per procedere agli studi sulle proprietà ed i possessi immobiliari nell'Africa Orientale Italiana e predisporre le norme per l'impianto ed il funzionamento dei relativi servizi fondiari. Alla istituzione di detti servizi sarà provveduto di concerto col Ministero delle finanze.

La Commissione ha sede presso il Ministero dell'Africa Italiana; tuttavia, per il disimpegno delle sue attribuzioni, essa può temporaneamente trasferirsi nell'Africa Orientale Italiana.

Art. 2.

La Commissione è formata da quattro componenti, di cui uno con funzioni di presidente, scelti tra magistrati dell'ordine giudiziario e funzionari di gruppo *A* di grado non inferiore al 6°, che per titoli o per studi abbiano speciale competenza in materia fondiaria. Un magistrato di grado inferiore al 6° esercita le funzioni di segretario. I componenti della Commissione ed il segretario sono nominati con decreti del Ministro per l'Africa Italiana, dopo essere stati collocati fuori ruolo e messi a disposizione del Ministero dell'Africa Italiana nei limiti numerici, alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 14 del R. decreto-legge 7 ottobre 1937-XV, n. 1864.

Il Ministro per l'Africa Italiana può aggregare alla Commissione altri funzionari di gruppo *A* e destinare alla Segreteria di essa impiegati di gruppo *B* e *C* per le mansioni di segreteria, di traduzione e di ordine.

Per tutto il tempo in cui la Commissione esercita le proprie attribuzioni nel territorio del Governatorato di Addis Abeba e dei singoli Governi dell'Africa Orientale Italiana, la facoltà indicata nel comma precedente è attribuita, rispettivamente, al Governatore generale Vice Re ed ai Governatori, che traggono gli elementi sopraindicati dal personale alle loro dipendenze previo benestare del Ministero dell'Africa Italiana.

Art. 3.

Il presidente della Commissione ha facoltà di rivolgersi al Governo Generale ed ai singoli Governi dell'Africa Orientale Italiana per avere informazioni e documenti, anche di carattere riservato, esistenti presso gli uffici di detti Governi ed aventi attinenza con la materia fondiaria. Ha inoltre facoltà di rivolgersi ai Governi stessi per ottenere che gli uffici del catasto e dei servizi tecnici erariali forniscano alla Commissione esemplari di rilievi topografici già esistenti o, in mancanza, rilievi appositamente eseguiti per determinate zone.

Art. 4.

Ai magistrati, funzionari ed impiegati indicati nell'art. 2 viene corrisposta nel Regno e nell'Africa Orientale Italiana un'indennità pari a quella stabilita dal decreto Ministeriale 24 settembre 1926-IV, emanato in esecuzione del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473. L'aggiunta di diaria, prevista dall'art. 2 del citato decreto Ministeriale, è determinata con decreto del Ministro per l'Africa Italiana.

All'atto del primo trasferimento nell'Africa Orientale Italiana, essi hanno inoltre diritto all'indennità di equipaggiamento prevista dall'art. 3 del R. decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2504.

I funzionari ed impiegati temporaneamente aggregati o destinati alla Commissione temporaneamente dai Governatori, ai sensi del terzo comma dell'art. 2, debbono optare, con dichiarazione scritta, entro un mese dal loro distacco, fra il trattamento di cui già godono e quello stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 399, *foglio* 51. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 maggio 1938-XVI, n. 966.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia della Congregazione Missionaria delle Serve dello Spirito Santo, con sede in Roma.

N. 966. R. decreto 10 maggio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia della Congregazione Missionaria delle Serve dello Spirito Santo, con sede in Roma, via Latina n. 41, e viene autorizzato il trasferimento di immobile, a favore della medesima, del valore di lire 300.000, da essa posseduto da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestato a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 10 maggio 1938-XVI, n. 967.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero di S. Giovanni Battista delle Monache Camaldolesi, in Arezzo.

N. 967. R. decreto 10 maggio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di S. Giovanni Battista delle Monache Camaldolesi, in Arezzo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1938 - Anno XVI

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 7 luglio 1938-XVI.

Modificazioni apportate allo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, con sede in Torino.

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509 e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760 e 20 dicembre 1928-VII, numero 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, con sede in Torino, approvato con proprio decreto in data 25 settembre 1936-XIV;

Veduta la deliberazione in data 5 marzo 1938-XVI dell'assemblea generale degli Enti partecipanti al predetto Istituto federale con la quale si propongono modifiche agli articoli 18 e 19 del sopraindicato statuto;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Gli articoli 18 e 19 dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, con sede in Torino, sono modificati come segue:

« Art. 18. — Il Comitato centrale del credito è composto di sette membri, cinque effettivi e due consultivi.

I primi cinque sono costituiti dal presidente e da quattro membri nominati dal Consiglio di amministrazione di cui due scelti nel proprio seno, uno tra provetti tecnici agricoli e l'ultimo su terna proposta dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori.

I membri consultivi sono rappresentati dall'ispettore agrario e compartimentale e da persona da scegliersi su terna proposta dalla Confederazione nazionale fascista dei lavoratori dell'agricoltura ».

« Art. 19. — Spetta al Comitato centrale del credito di:

a) deliberare su tutte le operazioni che il Consiglio di amministrazione non creda di riservare alla propria competenza o a quella dei Comitati provinciali;

b) dare parere su ogni questione riguardante l'applicazione delle leggi sul credito agrario o su ogni altra questione interessante il funzionamento e l'incremento della agricoltura piemontese per le quali venga interpellato dal Consiglio di amministrazione.

Le adunanze del Comitato centrale del credito sono valide con l'intervento di tre componenti effettivi. In caso di assenza del presidente lo sostituisce il vice-presidente e in mancanza di entrambi il consigliere designato a norma dell'art. 17, comma 5° ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 luglio 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI

(2559)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 7 luglio 1938-XVI.

Autorizzazione alla Cassa rurale ed artigiana di Parenzo (Pola) a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio del comune di Parenzo.

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI;

Veduti il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la domanda della Cassa rurale ed artigiana di Parenzo, con sede in Parenzo (Pola) in data 26 ottobre 1937-XV;

Sentito il Comitato dei Ministri

Decreta:

La Cassa rurale ed artigiana di Parenzo, con sede in Parenzo, è autorizzata a compiere nel territorio del comune di Parenzo le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, nu-

mero 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928-VI, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso Regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 luglio 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI

(2554)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 7 luglio 1938-XVI.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Fermo a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Fermo, Falerone, Grottazzolina, Monterubbiano e Montottone.

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la domanda della Cassa di risparmio di Fermo, con sede in Fermo, in data 10 marzo 1938-XVI;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Fermo, con sede in Fermo, è autorizzata a compiere, nel territorio dei comuni di Fermo, Falerone, Grottazzolina, Monterubbiano e Montottone, le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928-VI, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso Regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 luglio 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI

(2555)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 7 luglio 1938-XVI.

Sostituzione del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Firenze.

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1ª categoria;

Veduto il proprio decreto 6 aprile 1938-XVI, col quale il N. H. gr. uff. avv. Pier Francesco Serragli è stato nominato vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Firenze;

Considerato che, in seguito al decesso del N. H. gr. uff. avv. Pier Francesco Serragli, occorre provvedere a ricoprire la carica rimasta vacante;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il marchese cav. uff. dott. Lamberto de' Frescobaldi è nominato vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, in sostituzione del N. H. gr. uff. avv. Pier Francesco Serragli, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 luglio 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI

(2556)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 7 luglio 1938-XVI.

Sostituzione del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Torino.

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto il proprio decreto 6 aprile 1938-XVI, col quale il gr. uff. avv. Cesare Giovara è stato nominato vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Torino;

Considerato che occorre provvedere a ricoprire la carica di vice presidente dell'anzidetta Cassa, rimasta vacante a seguito della nomina del gr. uff. avv. Cesare Giovara a podestà di Torino;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il conte Emilio de la Forest è nominato vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino, in sostituzione del gr. uff. avv. Cesare Giovara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 luglio 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI

(2557)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 7 luglio 1938-XVI.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria, con sede in Genova.

IL DUCE

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto l'art. 15 dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria, con sede in Genova;

Veduto il proprio decreto in data 24 febbraio 1937-XV, con il quale il sig. dott. Vasco Ferrari fu chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione del sopracitato Istituto per il biennio 1937-1938;

Considerato che il predetto dott. Ferrari ha rassegnato le proprie dimissioni dalla suddetta carica;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il sig. dott. Giorgio Dotti è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria, con sede in Genova, in sostituzione del sig. dott. Vasco Ferrari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 luglio 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri: MUSSOLINI

(2558)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1938-XVI.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione presentate dalla Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune nuove tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana, in sostituzione di quelle attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie, adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche nonchè dei premi lordi;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione, presentate dalla Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste, in sostituzione di quelle attualmente in vigore:

1) Tariffa 9-9*f*, relative all'assicurazione di una rendita vitalizia immediata, pagabile finchè l'assicurato è in vita;

2) Tariffa R.I., relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, di una rendita temporanea dovuta in caso di invalidità assoluta e permanente verificatasi entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 8 luglio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: RICCI

(2538)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso, in data 9 luglio 1938-XVI, all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 680, che approva l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali.

(2572)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 1° luglio 1938-XVI, all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 833, concernente agevolezze doganali a favore dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero.

(2575)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che l'11 luglio 1938-XVI è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 900, concernente autorizzazione di storno di fondi per opere igieniche e sistemazioni stradali in Palermo.

(2573)

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che l'11 luglio 1938-XVI è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 844, recante aumento del limite d'impegno stabilito dall'art. 5 della legge 29 aprile 1937, n. 787, per annualità relative a contributi o sovvenzioni previsti da leggi speciali per un contributo all'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano.

(2574)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti « Nuova Italia Agricola » di Chieti.

Nella seduta tenuta il 4 luglio 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti « Nuova Italia Agricola » di Chieti il dott. rag. cav. Giuseppe Taralli di Luigi è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2565)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 29.

Rettifiche d'intestazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	362263	87,50	Rinaudo Maria fu *Giuseppe*, minore, sotto la p. p. della madre *Giordano Catterina* di Giuseppe ved. Rinaudo dom. a Villanova Solaro (Cuneo).	Rinaudo Maria fu *Pietro*, minore sotto la p. p. della madre *Giordana Caterina* di Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	362264	87,50	Rinaudo *Apollonia* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre *Giordano* Catterina di Giuseppe ved. Rinaudo dom. a Villanova Solaro (Cuneo).	Rinaudo *Caterina* fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre *Giordana Caterina* di Giuseppe, ecc., come contro.
Rend. Ital. 5%	48951	792 —	Rosselli *Ada* fu *Sabatino*, moglie legalmente separata per mutuo consenso di Intrigila Benedetto fu Giovanni Antonio dom. in Roma.	Rosselli *Debora-Sara-Ada* fu *Sabato*, moglie, ecc., come contro.
Id.	49638	36 —	Rosselli *Ada* fu *Sabatino*, moglie legalmente separata per mutuo consenso di Intrigila Benedetto dom. in Roma.	Rosselli *Debora-Sara-Ada* fu *Sabato*, moglie, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	508285	6888 —	Rosselli *Ada* fu *Sabatino*, moglie legalmente separata per mutuo consenso di Intrigila Benedetto dom. in Roma.	Rosselli *Debora-Sara-Ada* fu Sabato, moglie, ecc., come contro.
Id.	771117	157,50	Come la precedente.	Come la precedente.
Id.	783287	220,50	Rosselli *Ada* fu *Sabatino* dom. a Roma.	Rosselli *Debora-Sara-Ada* fu *Sabato*, dom. a Roma.
Id.	12728	210 —	Rosselli *Ada* fu *Sabatino*, moglie legalmente separata per mutuo consenso di Intrigila Benedetto dom. in Roma.	Rosselli *Debora-Sara-Ada* fu *Sabato*, moglie, ecc., come contro.
Rendita 5%	71182	10000 —	Ricovero Mario Romanino dei Vecchi impotenti e abbandonati di Parma. Con usufrutto congiuntivo a favore di Furlotti Ercolina fu *Alberto* ved. Romanini Italo, e Romanini Alberto fu Italo, interdetto sotto la tutela della madre Furlotti Ercolino.	Come contro, con usufrutto congiuntivo a favore di Furlotti Ercolina fu *Nicandro*, ved. Romanini Italo, e Romanini Alberto fu Italo, interdetto, sotto la tutela della madre Furlotti Ercolina.
P. R. 3,50 %	89040	612,50	*Sannitelli* Infante Maria fu Andrea, moglie di Nicola d'Amato fu Francesco-Antonio dom. a Stieri (Salerno).	*Infante* Maria fu Andrea, ecc., come contro.
Id.	304450	700 —	Gazzano Giuseppe-Gaspare-Angelo-Luigi di Ido, minore sotto la p. p. del padre. Con usufrutto a favore di Della Torre *Gasperina* fu Bartolomeo, ved. di Gazzano *Angelo*.	Come contro, con usufrutto a favore di Della Torre *Maria-Rosa-Amela-Gasperina* fu Bartolomeo, ved. di Gazzano *Angelo-Giuseppe*.
Cons. 3,50 %	106225	350 —	Frego *Marietta* di Giovanni moglie di Giuseppe Sguazzini di Antonio dom. in Mosezzo (Novara), col vincolo dotale.	Frego *Anna-Maria* di Giovanni, moglie di Giuseppe Sguazzini di Antonio, dom. in Mosezzo (Novara), col vincolo dotale.
Id.	638553	3,50	Perlingieri *Assunta* fu Raffaele, minore sotto la p. p. della madre Cervino Rosa di Francesco ved. Perlingieri Raffaele dom. a Casalbuono (Salerno). Col vincolo di usufrutto a favore di Cervino Rosa di Francesco ved. Perlingieri Raffaele.	Perlingieri *Maria* fu Raffaele, minore, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 %	646039	14 —	Perlingieri *Assunta* fu Raffaele, minore sotto la p. p. della madre Cervino Rosa di Francesco ved. Perlingieri Raffaele, dom. a Casalbuono (Salerno). Col vincolo di usufrutto a favore di Cervino Rosa di Francesco ved. Perlingieri Raffaele.	Perlingieri *Maria* fu Raffaele, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	158444	94,50	Nigro Rosalina, Giuseppe, Francesco, *Giovanna* ed Assunta fu Catello, minori sotto la p. p. della madre *Vendemmia* Maria-Michela fu Francesco ved. Nigro dom. a S. Nicola la Strada (Casera).	Nigro Rosalina, Giuseppe, Francesco, *Giovanni* ed Assunta fu Catello, minori sotto la p. p. della madre *Vendemia* Maria-Michela fu Francesco, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	224073	161 —	Realini *Matilde* fu Giovanni, moglie di Ghielmetti Giacomo dom. a Casanova di Uggiate (Como).	Realini *Caterina* fu Giovanni, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	71797	94,50	Accusani Giovanni di Carlo dom. in Acqui, con usufrutto ad Accusani *Maria* fu Giovanni Battista dom. in Acqui.	Come contro, con usufrutto ad Accusani *Marianna* fu Giovanni-Battista, dom. in Acqui.
Id.	340555	287 —	Izzo Giulia fu Alfredo, minore sotto la p. p. della madre *Margherita* Tortora Brayda fu Francesco dom. a Napoli.	Izzo Giulia fu Alfredo, minore sotto la p. p. della madre *Maria* Tortora Brayda fu Francesco ved. Izzo, dom. a Napoli.
Id.	305282	59,50	Izzo Giulia fu Alfredo, minore sotto la p. p. della madre Tortora Brayda Maria *Margherita* di Francesco ved. Izzo dom. a Napoli.	Izzo Giulia fu Alfredo, minore sotto la p. p. della madre Tortora Brayda Maria di Francesco ved. Izzo, dom. a Napoli.
Id.	289938	187,50	Eredi indivisi di Casassa Anastasia fu Giacomo da Pessinetto Fuori, fraz. di Mezzenile (Torino). *Con l'usufrutto* a favore di Remondetti Lorenzo fu Francesco.	Eredi indivisi di Casassa Anastasia fu Giacomo da Pessinetto Fuori fraz. di Mezzenile (Torino). *Libera* dall'annotazione di usufrutto.
Id.	150209	1358 —	Salvadeo Pietro, Caterina e Carlo fu Giovanni, minori sotto la p. p. della madre Nava *Ernesta* ved. di Salvadeo Giovanni.	Salvadeo Pietro, Caterina e Carlo fu Giovanni, minori sotto la p. p. della madre Nava *Cesarina-Ernesta* fu Giovanni, ved. di Salvadeo Giovanni.
Id.	154979	1732,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	339988	133 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	154980	577,50	Salvadeo Pietro, Caterina e Carlo fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Nava *Ernesta* ved. di Salvadeo Giovanni, con usufrutto a favore di Nava *Ernesta* fu Giovanni, ved. di Salvadeo Giovanni.	Salvadeo Pietro, Caterina e Carlo fu Giovanni, minori sotto la p. p. della madre Nava *Cesarina-Ernesta* fu Giovanni, ved. di Salvadeo Giovanni, con usufrutto a favore di Nava *Cesarina-Ernesta* fu Giovanni, ved. di Salvadeo Giovanni.
Rendita 5%	135548	80 —	Marchi Gian-Carlo fu Pietro-Teodoro, minore sotto la p. p. della madre Confalonieri Giuseppina fu Federico ved. *Orsenigo* dom. a Milano.	Marchi Gian-Carlo fu Pietro-Teodoro, minore sotto la p. p. della madre Confalonieri Giuseppina fu Federico ved. *Marchi*, dom. in Milano.
Cons. 3,50 %	760606	903 —	Molinari *Antonietta* ed Elena fu Giacomo, nubili, dom. in Genova, quali eredi indivisi del loro fratello Pio Molinari. Vincolato di usufrutto a favore di Malacarne Amalia fu Vittorio.	Molinari *Rachela-Filippa-Antonia* ed Elena fu Giacomo, nubili ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	002780	1050 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 %	195818	1190 —	Faà *Cesarina* di Francesco moglie di Giacinto Morera fu Giacomo, dom. in Novara con vincolo per dote della titolare.	Faà *Maria - Carmelita - Catterina - Cesarina-Clementina* di Francesco, moglie di ecc., come contro.
Id.	307963	637 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	593267	52,50	Morera Vittoria fu Giacinto, minore sotto la p. p. della madre Faà *Cesira* fu Francesco, ved. Morera dom. in Novara. Con l'usufrutto vitalizio a favore di detta Faà *Cesira* fu Francesco, ved. di Morera Giacinto dom. in Novara.	Morera Vittoria fu Giacinto, minore sotto la p. p. della madre Faà *Maria-Carmelita-Catterina-Cesarina-Clementina* fu Francesco, ved. Morera, dom. in Novara. Con l'usufrutto vitalizio a favore di detta Faà *Maria-Carmelita-Catterina-Cesarina-Clementina* fu Francesco ved. di Morera Giacinto, dom. in Novara.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 %	593258	52,50	Morera Guglielmina fu Giacinto, minore sotto la p. p. della madre Faà *Cesira* fu Francesco, ved. di Morera dom. in Novara. Con l'usufrutto vitalizio a favore di detta Faà *Cesira* fu Francesco, ved. di Morera Giacinto dom. in Novara.	Morera Guglielmina fu Giacinto, minore sotto la p. p. della madre Faà *Maria-Carmelita-Catterina-Cesarina-Clementina* fu Francesco, ved. Morera, dom. in Novara. Con l'usufrutto vitalizio a favore di detta Faà *Maria-Carmelita-Catterina-Cesarina-Clementina* fu Francesco, ved. di Morera Giacinto, dom. in Novara.
Id.	593259	52,50	Morera Giulietta fu Giacinto, minore, ecc., come sopra, anche per l'usufrutto.	Morera Giulietta fu Giacinto, minore ecc., come sopra, anche per l'usufrutto.
Id.	593260	52,50	Morera Giacomo fu Giacinto, minore, ecc., come la precedente.	Morera Giacomo fu Giacinto, minore, ecc., come la precedente.
Rendita 5 %	79154	500 —	Vitale Emanuela di Michelantonio, moglie di Meninno *Domenico*, dom. a *Grottamainarda* (Avellino).	Vitale Emanuela di Michelantonio, moglie di Meninno *Michele*, dom. a *Grottaminarda* (Avellino).
Cons. 3,50 %	780390	700 —	Ingaramo Filippo fu Giovanni, Olocco Carolina fu Bernardo moglie di Vivalda Vitale, Olocco Silvio fu Giovanni, Olocco Maria fu Giovanni moglie di Uderzo od Oderzio Alberto, Olocco Ignazio fu Giovanni ed Olocco Rosa fu Bartolomeo moglie di Sarra Isidoro eredi indivisi di Olocco Maria fu Giovanni. — Annotazione: L'usufrutto vitalizio spetta congiuntamente e cumulativamente ad Olocco *Ignazio* ed Agnese fu Giovanni, quest'ultima ved. di Ingaramo Giovanni.	Come contro. L'usufrutto vitalizio spetta congiuntamente e cumulativamente ad Olocco *Pietro-Ignazio* ed Agnese fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	738123	35 —	Alberti Maria fu Pietro, *moglie di Arnulfo Battista*, dom. a Morignolo frazione del Comune di Briga Marittima (Cuneo).	Alberti Maria fu Pietro *ved. di Lauteri Francesco*, dom. ecc., come contro.
Id.	742253	35 —	Alberti Maria fu Pietro, *moglie di Arnulfo Gio-Battista*, dom. a Briga Marittima (Cuneo).	Alberti Maria fu Pietro *ved. di Lauteri Francesco*, dom. ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	226735	812 —	Robbiolo Armando fu Alessandro, minore sotto la p. p. della madre Vitale *Maria-Adelina* fu *Eusebio* ved. Robbiolo. - Vincolato di usufrutto a favore di Robbiolo Caterina fu Chiaffredo ved. Galliano.	Robbiolo Armando fu Alessandro, minore sotto la p. p. della madre Vitale *Maria* fu *Leone* ved. Robbiolo. - Vincolato di usufrutto a favore di Robbiolo Caterina fu Chiaffredo ved. Galliano.
Id.	264275	731 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	433213	553 —	Veroggio *Amalia-Maria-Vittoria* fu Carlo, nubile, dom. in Genova.	Veroggio *Maria-Vittoria-Clara-Caterina* fu Carlo, nubile, dom. in Genova.
Id.	433321	700 —	Veroggio Elena-Benita fu Carlo, nubile, dom. a Genova. - Con l'usufrutto vitalizio a favore di Veroggio *Amalia-Maria-Vittoria*.	Veroggio Elena-Benita fu Carlo, nubile, dom. in Genova. Con l'usufrutto vitalizio a favore di Veroggio *Maria-Vittoria-Clara-Caterina* fu Carlo, nubile, dom. in Genova.
Id.	293732	91 —	Zorzoli Francesco fu Giuseppe, con usufrutto vitalizio a favore di Zorzoli Rosa fu Giuseppe, *nubile*, dom. a Garbana, fraz. di Gambolò (Pavia).	Zorzoli Francesco fu Giuseppe, ecc., con usufrutto vitalizio a favore di Zorzoli Rosa fu Giuseppe, *vedova di Camerone Luca*, ecc.
Id.	089607	206,50	Carrella *Giuseppina-Carolina* fu *Giuseppe*, moglie di Parisi Ernesto, dom. a Palma Campania (Caserta), vincolato per dote.	Carrella *Carolina-Giuseppa* fu *Vincenzo*, moglie, ecc., come contro, vincolato per dote.
Cons. 3,50 %	462303	38,50	Sterna Olimpia fu *Giovanni*, moglie di Girotto Alessandro, dom. in Rocca-Pietra (Novara).	Sterna Olimpia fu *Battista*, moglie di Girotto Alessandro, dom. in Rocca-Pietra (Novara).
P. R. 3,50 %	341375	10,50	Criscuolo Giuseppe fu Salvatore, con usufrutto vitalizio a favore di Gambardella *Giuseppina* fu Gaetano, *ved. di Proto Pasquale*, dom. in Crotone (Catanzaro).	Criscuolo Giuseppe fu Salvatore, con usufrutto vitalizio a favore di Gambardella *Maria-Giuseppa* fu Gaetano, ved. di Proto Pasquale *e moglie in seconde nozze di Anselmino Ignazio*, dom. a Crotone (Catanzaro).
Id.	341376	28 —	Criscuolo Annina di Giuseppe, nubile con usufrutto vitalizio, ecc., come sopra.	Criscuolo Annina di Giuseppe, nubile, con usufrutto vitalizio, ecc., come sopra.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	341377	277,50	Criscuolo Giuseppina, Vittorio, Pasquale, Vincenzo, Giovanni, Eugenio e Maria di Giuseppe, minori sotto la p. p. del padre. - Con usufrutto vitalizio a favore di Gambardella *Giuseppina* fu Gaetano, ved. di Proto Pasquale ed ipotecata fino alla concorrenza di 1/10 a favore di Criscuolo Giuseppe fu Salvatore, dom. in Crotone (Catanzaro).	Criscuolo Giuseppina, Vittorio, ecc., come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Gambardella *Maria-Giuseppa* fu Gaetano ved. di Proto Pasquale e *moglie in seconde nozze di Anselmino Ignazio*, dom. a Crotone (Catanzaro).
Id.	411030	700 —	*Gosperini* Ferdinando fu Elia, minore sotto la tutela della nonna Colucci Isabella fu Teodoro, dom. a Sapri (Salerno).	*Gosparini* Ferdinando fu Elia, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 23 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2343)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 144

Media dei cambi e dei titoli

dell'11 luglio 1938 - Anno XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,85
Francia (Franco)	52,55
Svizzera (Franco)	434,50
Argentina (Peso carta)	4,94
Belgio (Belga)	3,215
Canadà (Dollaro)	18,86
Cecoslovacchia (Corona)	65,80
Danimarca (Corona)	4,1895
Norvegia (Corona)	4,7155
Olanda (Fiorino)	10,475
Polonia (Zloty)	357,50
Portogallo (Scudo)	0,8531
Svezia (Corona)	4,8385
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1787
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,08
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	73,30
Id. 3,50 % (1902)	70,35
Id. 3,00 % Lordo	51,825
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	69,175
Id. Id. 5 % (1936)	93,05
Rendita 5 % (1935)	92,95
Obbligazioni Venezie 3,50 %	80,25
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,275
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,65
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,675
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,325
Id. id. 5 % - Id. 1944	99.225

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 145

Media dei cambi e dei titoli

del 12 luglio 1938 - Anno XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,70
Francia (Franco)	52,45
Svizzera (Franco)	434,10
Argentina (Peso carta)	4,93
Belgio (Belga)	3,215
Canadà (Dollaro)	18,86
Cecoslovacchia (Corona)	65,86
Danimarca (Corona)	4,183
Norvegia (Corona)	4,708
Olanda (Fiorino)	10,46
Polonia (Zloty)	350,05
Portogallo (Scudo)	0,8518
Svezia (Corona)	4,831
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1787
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,08
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	73,175
Id. 3,50 % (1902)	70,35
Id. 3,00 % Lordo	51,825
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	69,05
Id. Id. 5 % (1936)	92,875
Rendita 5 % (1935)	92,95
Obbligazioni Venezie 3,50 %	80,25
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,35
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,675
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,575
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,25
Id. id. 5 % - Id. 1944	99,15

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di quietanza di versamento di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %.

(3ª *pubblicazione*) **Avviso n. 75.**

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 928122 (serie 1ª) e n. 827771 (serie 3ª), ciascuna dell'importo di L. 400, rilasciate dall'esattoria comunale di Conversano (Bari) rispettivamente il 17 agosto e il 14 settembre 1937, pel versamento della quarta e quinta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (immobiliare) dovuta dalla ditta « D'Aprile Vito fu Vitantonio » sull'art. 574 (terreni) del predetto comune, con delega allo stesso D'Aprile per il ritiro dei titoli definitivi.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, questa amministrazione rilascerà alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Bari le attestazioni, che terranno le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 25 febbraio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(878)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI CREMONA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Veduto il proprio decreto in data 18 marzo u. s., n. 20058, con il quale veniva approvata la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetriche condotte vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1936;

Veduto il decreto di pari numero e data con il quale veniva provveduto alla dichiarazione delle candidate vincitrici per ciascun posto messo a concorso;

Atteso che la condotta ostetrica di Casale Cremasco-Vidolasco si è resa vacante in quanto che la sig. Araldi Ezzelina con decreto prefettizio del 19 c. m., n. 8354, è stata assegnata alla condotta ostetrica di Offanengo;

Ritenuto necessario provvedere alla destinazione di altra ostetrica per coprire il posto rimasto vacante presso il predetto comune di Casale Cremasco-Vidolasco;

Tenuto presente l'ordine delle preferenze indicato nelle domande di partecipazione al concorso delle concorrenti che seguono la summenzionata ostetrica in ordine di graduatoria;

Visto gli articoli 26 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' dichiarata vincitrice del concorso suddetto per la condotta ostetrica di Casale Cremasco-Vidolasco la signora Viglione Teresa in sostituzione della signora Araldi Ezzelina.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo di questa Prefettura e del comune di Casale Cremasco-Vidolasco.

Cremona, addì 4 luglio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: SOLDAINI.

(2522)

REGIA PREFETTURA DI UDINE

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduto il proprio decreto n. 23071-III San., in data 6 maggio 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 1° giugno 1938-XVI, col quale veniva approvata la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1936-XV;

Veduto il decreto di pari numero e data col quale veniva provveduto alla dichiarazione delle vincitrici del detto concorso;

Veduto il telegramma in data 18 giugno 1938-XVI della ostetrica Marinatto Maria annunciante la rinuncia alla nomina;

Veduta la graduatoria di merito e rilevato che l'ostetrica Bortolussi Maria è la prima, fra le concorrenti che seguono in graduatoria la concorrente Marinatto Maria, che ha indicato nella sua domanda di concorrere al posto di Maniago e che ha dichiarato di accettare la nomina;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regolamento dei concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Bortolussi Maria fu Luigi da Polcenigo è dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta del comune di Maniago.

Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e del comune di Maniago.

Udine, addì 27 giugno 1938 - Anno XVI

p. *Il prefetto*: FROGGIO.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduto il proprio decreto n. 23071-III San., in data 6 maggio 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 1° giugno 1938-XVI, col quale veniva approvata la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1936-XV;

Veduto il decreto di pari numero e data col quale veniva provveduto alla dichiarazione delle vincitrici del detto concorso;

Ritenuto che l'ostetrica Degano Maria ha rinunciato al posto di Castelnuovo del Friuli;

Veduta la graduatoria di merito e rilevato che l'ostetrica Querin Guglielma di Luigi è la prima, fra le concorrenti che seguono in graduatoria la concorrente Moretti Carolina Irma, che ha indicato nella sua domanda di concorrere al posto di Castelnuovo del Friuli e che ha dichiarato di accettare la nomina;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regolamento dei concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Querin Guglielma di Luigi da Zoppola, è dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta del comune di Castelnuovo del Friuli.

Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e del comune di Castelnuovo del Friuli.

Udine, addì 28 giugno 1938 - Anno XVI

p. *Il prefetto*: FROGGIO.

(2502)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.